



COMUNE DI MONTELABBATE
 Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 28/02/2022

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 28/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONTELABBATE E IL COMUNE DI URBINO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA C - APPROVATA DAL COMUNE DI URBINO

L'anno duemilaventidue addi ventotto del mese di febbraio alle ore 12:20 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

| Ruolo | Nominativo | Presente | Assente |
|--------------|-------------------|----------|---------|
| SINDACO | FERRI CINZIA | Si | |
| ASSESSORE | PENSERINI RAMONA | Si | |
| VICE SINDACO | FARONI LUCA | Si | |
| ASSESSORE | ANTOIGNOLI MARIA | Si | |
| ASSESSORE | PIERLUIGI FERRARO | Si | |

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **0**

Presiede il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di SINDACO e partecipa il VICE SEGRETARIO ELVIRA CAVALLI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Urbino, con Determinazione dirigenziale (Settore Economico Finanziario, Personale e U.R.P.) n. 123 del 07/11/2019, ha approvato la graduatoria finale di merito, in corso di validità, del “Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo Cat. C1”;
- il Comune di Montelabbate (PU), con nota prot. n. 1129 del 27/01/2022, ha inoltrato agli Enti aventi sede nella Provincia di Pesaro e Urbino la richiesta di esistenza di graduatoria vigente per l’assunzione di n. 1 “Istruttore amministrativo” Cat. C1 del CCNL comparto Funzioni locali del 21-05-2018, da assegnare al Settore Amministrativo;
- il Comune di Urbino, con nota prot. n. 2223 del 28/01/2022, assunta al protocollo dell’Ente al n° 1260 del 31/01/2022, ha trasmesso al Comune di Montelabbate (PU) la propria predetta graduatoria;
- il Comune di Montelabbate (PU) ha pertanto richiesto al Comune di Urbino la disponibilità alla sottoscrizione di un accordo finalizzato all’utilizzo della predetta graduatoria del Comune di Urbino;

VISTO l’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, in materia di assunzioni;

VISTO l’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, in materia di reclutamento del personale;

RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 9 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, che testualmente recita: *“A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.”*;

PRECISATO che l’art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede, tra l’altro, che *“In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.”*;

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo dell’Umbria n.124/2013 dell’11 settembre 2013, che riguardo ad uno dei problemi interpretativi delle disposizioni dell’art. 3, comma 61, della l. n. 350/2003, inerente alla precisa collocazione temporale del *“previo accordo tra le amministrazioni interessate”*, ai fini della legittimità dell’assunzione dell’idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, si è espressa con il seguente punto: **“2.3.4.4)** – *In questa ottica, allora, ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le “amministrazioni interessate” devono raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto che l’ “accordo” stesso (che comunque deve intervenire prima dell’ utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuale di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici.”*;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 del 21.11.2013, la quale, tra l’altro dispone che: *“In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo. Si ricorda che l’art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sull’utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni, rinviava ad un regolamento la definizione di modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. Tuttavia con l’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato previsto che, in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della predetta legge 3/2003, le medesime amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di assunzioni, possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. La disposizione, per ragioni di contenimento*

della spesa, è applicabile per tutte le amministrazioni ed il previo accordo, che può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria, nasce dall'esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria da parte dell'amministrazione interessata con quella che ne è titolare che deve esprimere il proprio assenso. Deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere.”;

CONSIDERATO che il TAR della Puglia, nella sentenza n. 01110/2014, ha reputato di dover aderire all'orientamento più liberale patrocinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere n. 0045875 del 22 novembre 2007 e nella circolare n. 5/2013 e fatto proprio sia dal giudice amministrativo (TAR Basilicata, sentenza n. 574/2011) sia dal giudice contabile (deliberazione n. 124/2013 della Sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria), secondo cui l'accordo tra le amministrazioni possa intervenire anche dopo l'approvazione delle graduatorie;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo art. 1, comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'art. 1, comma 148, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato i commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n.145;

VISTO l'art. 1-bis del D.L. n. 162/2019, introdotto, in sede di conversione, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale recita: *”Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;*

VISTO il comma 10-octies dell'art. 1 del D.L. n. 162/2019, introdotto, in sede di conversione, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale recita: *”A decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-bis, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.”;*

CONSIDERATO che la possibilità per una amministrazione di utilizzare la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra amministrazione ai fini della copertura di posti previsti nel proprio piano triennale del fabbisogno di personale risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

ESAMINATO lo schema di “Accordo” tra il Comune di Urbino ed il Comune di Montelabbate (PU), allegato come Allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, finalizzato ad autorizzare il Comune di Montelabbate ad utilizzare la graduatoria del Comune di Urbino citata in premessa, relativa al “Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo Cat. C1”, approvata con Determinazione dirigenziale del Comune di Urbino - Settore Economico Finanziario, Personale e U.R.P. - n. 123 del 07/11/2019;

PRECISATO che l'autorizzazione, prevista dal predetto "Accordo", al Comune di Montelabbate (PU) ad attingere alla succitata vigente graduatoria del Comune di Urbino non pregiudica l'eventuale possibilità di chiamata da parte del Comune di Urbino sino alla fine della validità del predetto "Accordo";

CONSIDERATO che l'"Accordo" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è da inquadrare fra quelli disciplinati dall'art. 15 della Legge n. 241/1990, la cui approvazione rientra fra le competenze della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di poter approvare il succitato schema di "Accordo", allegato come Allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, in quanto conforme alle disposizioni normative vigenti in materia;

RITENUTO di autorizzare la Responsabile del Settore Amministrativo di questo Comune, competente per il servizio personale, a procedere alla sottoscrizione del suddetto "Accordo", allegato come Allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con il Comune di Urbino, autorizzandola, altresì, ad apportare al testo dello stesso le lievi e non sostanziali modifiche che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione senza ulteriore autorizzazione della Giunta Comunale;

RITENUTO, altresì, di demandare alla Responsabile del Settore Amministrativo di questo Comune, competente per il servizio personale, tutti gli atti conseguenti e necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 165/2001;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/00, espresso dalla Responsabile del Settore Amministrativo di questo Comune, competente per il servizio personale;

CONSIDERATO che per il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile;

RITENUTO di provvedere in merito;

PROPONE

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di approvare lo schema di "Accordo" tra il Comune di Urbino ed il Comune di Montelabbate (PU), allegato come Allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, finalizzato ad autorizzare il Comune di Montelabbate ad utilizzare la graduatoria del Comune di Urbino citata in premessa, relativa al "Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo Cat. C1", approvata con Determinazione dirigenziale del Comune di Urbino - Settore Economico Finanziario, Personale e U.R.P. - n. 123 del 07/11/2019;

di autorizzare la Responsabile del Settore Amministrativo di questo Comune, competente per il servizio personale, a procedere alla sottoscrizione del suddetto "Accordo", allegato come Allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con il Comune di Urbino, autorizzandola, altresì, ad apportare al testo dello stesso le lievi e non sostanziali modifiche che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione senza ulteriore autorizzazione della Giunta Comunale;

di demandare alla Responsabile del Settore Amministrativo di questo Comune, competente per il servizio personale, tutti gli atti conseguenti e necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;

di precisare che l'utilizzo della graduatoria del Comune di Urbino da parte del Comune di Montelabbate (PU) rappresenta una facoltà e non un obbligo e che i candidati utilmente collocati in detta graduatoria non potranno vantare alcun diritto all'assunzione, restando impregiudicata la loro posizione nella graduatoria vigente presso il Comune di Urbino;

di precisare che l'eventuale rifiuto di un candidato utilmente collocato in graduatoria a prendere servizio presso il Comune di Montelabbate (PU) o la mancata stipula del contratto di assunzione presso detto Comune non pregiudicheranno in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo presso il Comune di Urbino;

di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Urbino per opportuna conoscenza;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la sopra riportata proposta, anche ai fini della motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

Preso atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere tecnico favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 – bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dato atto che non necessita esprimere il parere contabile, in quanto l'atto non presenta riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell'Ente;

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali):

Comma 1 "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e le Giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun Ente."

Comma 2 "Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i Presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni";

Richiamato il Decreto sindacale n° 3 del 08/04/2020 con il quale sono state impartite le direttive per lo svolgimento delle Sedute della Giunta comunale a distanza;

Vista la direttiva n° 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che, al punto 4), recita: *"eventi aggregativi di qualsiasi natura, fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del D.L. n° 6/2020, le Amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento";*

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, è ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue :

SINDACO Cinzia Ferri: Presente
VICE SEGRETARIO Cavalli Elvira: Presente
ASSESSORE Antognoli Maria: Presente
ASSESSORI Faroni Luca, Penserini Ramona e Ferraro Pierluigi: Presenti collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento Internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

Tutto ciò premesso;

Con **voti unanimi e favorevoli**, espressi per votazione per appello nominale dai presenti;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- **DI COMUNICARE** con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Stante l'urgenza degli adempimenti consequenziali, con separata votazione unanime e favorevole, resa per appello nominale dai presenti;

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

| | |
|------------------------------------|--|
| II SINDACO CINZIA FERRI | II VICE SEGRETARIO ELVIRA CAVALLI |
|------------------------------------|--|

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.